

Separazione e divorzio in Comune

Definizione:

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014, convertito con Legge 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali, previste dal codice civile in caso di separazione, e dalla Legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che **intendano separarsi o divorziare consensualmente** negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Descrizione del servizio:

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/11/2014**, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

La procedura prevede:

- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave; che l'accordo debba essere munito di **nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica**.
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
- che l'accordo debba essere munito di **un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica** (previa valutazione dell'interesse dei figli).

Entrambi, gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del P.M.

L'accordo da inoltrare al Comune di Locri potrà essere depositato dall'avvocato, all'Ufficio Protocollo o previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo:

: vincenzomurdaca.comunelocri@asmepec.it.

Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile

Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli uffici comunali

Descrizione

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo

di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. La richiesta può essere presentata presso:

- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti e **a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.**

L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.

Modalità

Fase istruttoria

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio:

Per consentire all'ufficio l'acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati da richiedere presso l'Ufficio di Stato Civile.

Entrambi i moduli possono essere:

- consegnati all'ufficio matrimoni;
- trasmessi via fax al numero 0964391494;
- trasmessi via email all'indirizzo dell'Ufficio Stato Civile:

vincenzomurdaca.comunelocri@asmepec.it.

Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità necessari.

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l'accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell'accordo, previo contatto con gli interessati a cura dell'ufficio matrimoni. In tale data i coniugi devono provvedere al pagamento del diritto fisso pari a € 16,00.

Redazione dell'accordo

Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev'essere munito di documento di identità valido.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo

Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, nel giorno concordato con l'ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all'ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.

Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Costi

All'atto della conclusione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 per mezzo bollettino postale consegnato dall'ufficio matrimoni.

Normativa di riferimento

- Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

Per informazioni	ufficio matrimoni - Servizio Stato Civile - Settore Servizi Demografici del Comune di Locri
Telefono	0964391454 - 391492
Fax	0964391494
Mail	pec vincenzomurdaca.comunelocri@asmepec.it
Responsabile del procedimento	Vincenzo Murdaca o il Sindaco, in sostituzione del responsabile del procedimento in caso d'inerzia.